



Regolamento di Istituto

(Approvato dal CONSIGLIO DI ISTITUTO con delibera n. 52 in data 16/12/2021)

PARTE 1^ - VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Art. 1 Gli alunni sono sotto diretta sorveglianza del Personale della Scuola dall'ingresso dell'edificio scolastico fino al momento dell'uscita.

Art. 2 I docenti dovranno attenersi alle seguenti norme:

- a. si troveranno a scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni;
- b. non abbandoneranno la Classe durante le lezioni. In caso di assoluta necessità, richiederanno l'intervento di un collega o del Personale ausiliario;
- c. saranno sempre solleciti al momento del cambio della classe e richiederanno l'intervento del Personale ausiliario, in caso di momentanea assenza del collega subentrante;
- d. durante l'intervallo, svolgeranno un'efficace azione di sorveglianza; il controllo dei servizi igienici sarà a cura dei collaboratori scolastici;
- e. al termine delle lezioni accompagneranno la propria classe fino al cancello, in modo ordinato e disciplinato;
- f. i Docenti, usciti gli alunni dal cancello, sono sollevati da qualsiasi responsabilità. Nel caso in cui un alunno si fermasse a scuola perché il genitore o Suo delegato non si è presentato a riprenderlo, si provvederà a telefonare alla famiglia e, se non reperibile, ai Vigili urbani. I genitori che non si attengono agli orari in entrata e/o di uscita verranno sollecitati a rispettare gli orari. Qualora il fatto si ripetesse si provvederà a comunicarlo alle Autorità competenti.

Art. 3 Durante le visite di istruzione o l'effettuazione di attività esterne, previa autorizzazione scritta da parte dei genitori, i Docenti accompagnatori saranno responsabili della sorveglianza degli alunni fino al termine dell'attività programmata.

Art. 4 I docenti e la Scuola non potranno essere considerati responsabili per i danni alle persone e alle cose causati direttamente o indirettamente dagli alunni in seguito alla violazione di una norma di comportamento indicata dai Docenti stessi. Pertanto, sono responsabili i genitori per il pagamento del danno volontariamente causato dall'alunno.

Si ricorda che la polizza di assicurazione sottoscritta dalla Scuola è valida per infortuni e responsabilità civile terzi ma non offre garanzie per danni volontariamente causati a persone o cose.

Art. 5 In caso di sciopero o di assemblea sindacale del Personale, le famiglie saranno preavvisate delle possibili modifiche di orario o della eventuale sospensione del servizio scolastico.

PARTE 2^ - NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

Art. 6 Si richiama l'alunno e la famiglia al dovere di puntualità rispetto l'orario di inizio delle lezioni.

L'ingresso all'interno dell'edificio scolastico avverrà cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Al suono della prima campana gli alunni della Scuola Primaria, sotto la sorveglianza dei docenti e/o del Personale ausiliario, raggiungeranno direttamente la propria aula.

Al suono della prima campana gli alunni della Scuola Secondaria raggiungeranno direttamente la propria aula. Al suono della seconda campana gli alunni dovranno essere pronti per l'inizio della lezione.

Anche per l'ingresso pomeridiano gli alunni che rientrano a Scuola dopo il pranzo dovranno rispettare le stesse regole.

Ogni alunno dovrà occupare il posto in aula assegnato dai docenti, che non potrà essere cambiato in modo arbitrario.

Ogni alunno è considerato responsabile dei danni arrecati al proprio posto di lavoro in aula, nei laboratori o nella palestra.

Art. 7 All'ultima ora gli alunni usciranno dalla propria classe in modo ordinato, evitando schiamazzi, corse o giochi pericolosi.

Art. 8. Ogni alunno deve avere con sé il necessario per le lezioni della giornata; in caso di dimenticanza i genitori non possono far pervenire al proprio figlio il materiale mancante.

Art. 9 Ogni alunno deve presentarsi a scuola ordinato e pulito nella persona e con un abbigliamento consono all'ambiente (scarpe allacciate, magliette che coprano la pancia, pantaloni che non lascino scoperta la biancheria intima, cappuccio abbassato, nessun cappello o berretto); devono essere rispettate le corrette norme igieniche sulla pulizia della persona.

Art. 10 Durante l'intervallo gli allievi devono comportarsi educatamente, possono restare nella propria aula oppure occupare lo spazio antistante, permettendo al docente la vigilanza sugli stessi. Sarà possibile recarsi negli spazi esterni secondo i calendari e/o le modalità stabilite dai singoli plessi.

È assolutamente vietato passare da un piano all'altro. I servizi igienici saranno chiusi, per non creare inopportuni assembramenti.

Art. 11 Tra una lezione e l'altra gli alunni dovranno rimanere seduti al proprio posto, evitando di allontanarsi o uscire dall'aula. Gli spostamenti per recarsi in palestra ed ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine ed in silenzio per non arrecare disturbo alle altre classi.

Agli alunni è proibito uscire dalla propria aula senza il consenso dei docenti. L'allievo che, debitamente autorizzato, sia uscito dalla classe, deve farvi ritorno nel più breve tempopossibile.

Art. 12 Ritardi abituali fino a 10 minuti possono incidere sulla valutazione della condotta. I ritardi verranno segnati su registro elettronico (mediante il quale le famiglie vengono aggiornate) e si dovrà presentare la relativa giustificazione. Il ritardo abituale comporterà eventuali sanzioni disciplinari. Non sono considerati ritardi da giustificare quelli dovuti al servizio Scuolabus.

Art. 13 Gli alunni devono assistere alle lezioni con attenzione, evitando qualsiasi atto che possa risultare di disturbo alla concentrazione dei compagni. Durante una lezione non è consentito eseguire i compiti per le discipline delle ore o dei giorni successivi.

Art. 14 Non è consentito agli alunni uscire dalla Scuola prima del termine delle lezioni, tranne che su richiesta della famiglia.

L'uscita anticipata deve essere registrata sia sul Registro delle uscite di ogni plesso, sia sul registro di classe elettronico, sul quale il docente in servizio avrà cura di indicare l'ora

dell'uscita.

La firma del genitore o dell'adulto delegato al ritiro del minore ha valore di giustificazione, quindi la famiglia non dovrà giustificare ulteriormente sul registro elettronico.

In caso di malessere o di grave necessità sarà avvisata la famiglia che deciderà se venire a prendere l'alunno.

In caso di infortunio verificatosi durante le ore di attività curricolari od extracurricolari (lezione, intervallo, mensa), la scuola, fermo restando che non si assume la responsabilità di somministrare farmaci, provvederà a contattare il 112, avvisando nel contempo i genitori.

I genitori debbono comunicare il loro recapito durante la giornata tramite la documentazione preposta, e avvisare la segreteria di eventuali variazioni.

Per gli alunni della Scuola secondaria di 1° grado le ore di assenza in seguito ad uscita anticipata concorrono al monte-ore massimo di assenze annuali per la validità dell'annoscolastico.

Art. 15 Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi devono essere effettuate tramite l'apposita funzione prevista nel registro elettronico.

La giustificazione deve essere già effettuata alla prima ora del giorno rientro a scuola o della giornata successiva l'ingresso in ritardo. Non è possibile giustificare l'assenza prima della conclusione delle attività didattiche alle quali l'alunno non è presente.

In mancanza della giustificazione, l'insegnante non potrà accettare in classe l'alunno, che sarà allontanato e affidato al personale ATA; si provvederà ad avvisare telefonicamente il genitore e, quando questi avrà provveduto alla giustificazione sul registro elettronico, l'alunno potrà rientrare in aula.

Art. 16 Gli alunni devono mantenere all'interno dell'edificio (aule, servizi, corridoi, laboratori, mensa) un comportamento corretto, evitando in qualunque momento giochi violenti e pericolosi. Nei riguardi del personale della scuola, docente e non docente, gli alunni dovranno mantenere un rapporto rispettoso ed educato.

Art. 17 Il corretto uso dell'edificio scolastico e dei beni patrimoniali della scuola è un irrinunciabile fatto di civiltà. Di essi è proprietaria la collettività e ad essa si deve rispondere per la buona conservazione.

- a. L'alunno o gli alunni che rechino volontariamente danno all'edificio o ai beni patrimoniali scolastici sono tenuti al risarcimento. Le modalità dello stesso sono definite dalla Dirigenza e dal Consiglio di Classe, sentiti gli Organi di competenza.
- b. Qualora non fosse possibile identificare l'autore o gli autori materiali del danno, la Dirigenza predispone un programma rieducativo della scolaresca che preveda il coinvolgimento in attività di riflessione su quanto causato. Si considererà l'eventuale risarcimento economico a carico dell'intera classe.
- c. La scuola non può rispondere degli oggetti che, incustoditi, risultassero mancanti; tuttavia eserciterà la sua vigilanza, nel limite del possibile. In ogni caso, si invitano i genitori a non autorizzare i figli a portare con sé oggetti di valore, né somme di denaro.

Art. 18 Non è consentito l'uso del cellulare all'interno dell'edificio scolastico. Non si possono utilizzare, durante le ore di lezione, i dispositivi elettronici (MP3, palmari, ecc..) eccetto casi particolari autorizzati in modo temporaneo dai docenti di classe, previa comunicazione al Dirigente Scolastico e al Referente dell'ordine di scuola.

Non è consentito l'uso del cellulare durante le uscite didattiche e/o i viaggi di istruzione, se non previa autorizzazione del Dirigente scolastico, su richiesta scritta dei docenti interessati.

La scuola garantirà la possibilità di comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli per gravi ed urgenti motivi, mediante personale addetto (non è consentito chiamare casa per il materiale scolastico dimenticato, che non potrà comunque essere consegnato all'alunno).

Art. 19 È proibito portare a scuola oggetti, materiali, oggetti contundenti, dispositivi elettronici estranei all'attività scolastica che possano distogliere l'attenzione delle lezioni. I telefoni cellulari nei locali della scuola devono essere tenuti spenti ed è vietato il loro uso. È inoltre proibito introdurre a scuola accendini, sigarette, materiali potenzialmente esplosivi (petardi e

simili), bevande alcoliche o altre sostanze dannose e/ o illegali. È comunque assolutamente proibito fumare a scuola o assumere sostanze chimiche o medicinali non preventivamente autorizzati per iscritto dai genitori. Tali materiali dovranno essere ritirati dall'insegnante e riconsegnati solo personalmente ai genitori.

Art. 20 Durante le ore di Educazione fisica gli alunni avranno accesso alla palestra solo se muniti di idoneo abbigliamento e di scarpe adatte. È fatto divieto agli alunni di restare durante le successive ore di lezione con i soli pantaloncini e maglietta usati per le attività ginnico- sportive.

Art. 21 Il registro elettronico è il mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia. Il genitore dovrà accedere quotidianamente e prendere spunta delle comunicazioni pubblicate.

Art. 22 All'inizio dell'anno scolastico verrà richiesta alle famiglie l'autorizzazione per uscire dalla scuola, durante le ore di lezione, accompagnati dall'insegnante e nell'ambito del territorio comunale.

Per altre uscite didattiche e viaggi di istruzione, di volta in volta verrà richiesta autorizzazione.

Art. 23 In mensa gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento adeguato, rispettoso delle elementari norme di convivenza civile, seguendo rigorosamente le istruzioni dei docenti a cui è affidata la sorveglianza degli alunni.

Art. 24 Al termine delle lezioni il docente dell'ultima ora, accertato che le aule vengano lasciate in ordine, accompagnerà la propria classe fino al cancello. Nell'esercitare le funzioni di vigilanza il docente verificherà che nessun allievo a lui assegnato resti nell'edificio scolastico e provvederà, in particolare, affinché gli allievi scendano le scale e percorrano i corridoi in modo ordinato, senza correre e spingersi. Non è consentito ai genitori o agli alunni di ritornare in classe al termine delle lezioni.

Art. 25 Gli alunni della Scuola dell'infanzia che non utilizzano lo scuolabus verranno affidati direttamente ai genitori o a loro delegati maggiorenni (familiari, conoscenti, purché delegati in forma scritta con l'apposito modulo).

Gli alunni e i genitori non possono sostare nel cortile della scuola.

Per i bambini che usufruiscono del trasporto scolastico i collaboratori o i docenti provvederanno a verificare che salgano sul mezzo. Un genitore, nell'eventualità straordinaria di un ritardo, dovrà necessariamente avvertire gli insegnanti.

Art. 26. Gli alunni della Scuola Primaria che non utilizzano lo scuolabus e non autorizzati all'uscita autonoma verranno affidati direttamente ai genitori o a loro delegati maggiorenni (familiari, conoscenti, purché delegati in forma scritta con l'apposito modulo).

Gli alunni e i genitori non possono sostare nel cortile della scuola.

Per i bambini che usufruiscono del trasporto scolastico i collaboratori o i docenti provvederanno a verificare che salgano sul mezzo. Un genitore, nell'eventualità straordinaria di un ritardo, dovrà necessariamente avvertire gli insegnanti.

Art. 27 Gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado e gli alunni della Scuola Primaria autorizzati all'uscita autonoma:

a seguito dell'entrata in vigore della Legge 172/2017, ai sensi dell'art. 19-bis del D.L. 16 ottobre 2017, n.148:

- i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari, anche per recarsi a casa a consumare il pranzo e rientrare a scuola. L'autorizzazione non è valida in caso di uscita

anticipata: in tali eventualità i genitori devono prelevare il/la proprio/a figlio/a personalmente o tramite persona maggiorenne da loro delegata.

- L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
- L'autorizzazione di uscita autonoma degli alunni deve essere formulata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184, secondo un apposito modello fornito dalla Scuola.

Nell'autorizzazione di uscita autonoma degli alunni, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184, devono necessariamente dichiarare:

- aver preso in considerazione l'età del/della proprio/a figlio/a;
- aver valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter giustificare un rientro in sicurezza, anche se non accompagnato;
- di aver valutato lo specifico contesto del percorso da intraprendersi all'uscita da scuola, conosciuto dall'alunno

Art. 28 Gli allievi che non si atterranno scrupolosamente alle norme del presente regolamento di istituto, incorreranno nelle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa

PARTE 3^ - DISCIPLINA

Il DPR 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti delle scuole secondarie) costituisce il principale riferimento normativo a cui si ispirano le disposizioni che seguono

Art. 29 All'inizio di ciascun anno scolastico la famiglia riceve sul Registro elettronico il "Patto educativo di corresponsabilità", di cui comunica lettura e sottoscrizione tramite spunta di presa visione.

Art. 30 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Art. 31 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 32 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Il regolamento individua i comportamenti configuranti mancanze disciplinari, la natura e la gradualità delle sanzioni disciplinari, gli organi competenti ad erogarle.

Le sanzioni di seguito riportate si applicano agli alunni della Scuole primarie e della Scuola secondaria di 1° grado.

La sanzione disciplinare deve essere messa in atto secondo il principio di gradualità e, in considerazione della comune applicazione alla scuola primaria e secondaria di primo grado, devono essere commensurate alla sostenibilità derivante dall'età dello studente. Per le ragioni appena citate si sconsiglia di adottare, se non per gravi e reiterati motivi, sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per gli alunni della scuola primaria, rimandando, nel caso in cui si rilevasse la necessità di intervenire in tal senso, l'applicazione di tali misure solo agli alunni delle classi quarte e quinte, con i limiti di seguiti specificati.

	Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari
A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mancanza ai doveri scolastici. 2. Negligenza. 3. Disturbo durante le lezioni. 4. Turpiloquio. 5. Introduzione a scuola di materiale improprio. 	<p>Ammonizione orale, privata e in classe (A1; A2;)</p> <p>Nota generica sul Registro elettronico (A1; A2 A3)</p> <p>Nota disciplinare sul Registro elettronico (A4, A5)</p> <p>Segnalazione al Dirigente Scolastico (A5)</p>
B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le mancanze del punto "A", reiterate. 2. Atteggiamenti provocatori. 3. Reazioni incontrollate. 4. Minacce, ricatti o coercizioni. 	<p>Nota disciplinare sul Registro elettronico (B1, B2; B3; B4)</p> <p>Segnalazione al Dirigente Scolastico (B3; B4)</p> <p>Convocazione dei genitori.</p>
C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le stesse mancanze del punto "B", reiterate. 2. Violazione del regolamento e dei codici di comportamento della scuola (scarsa puntualità abituale; scorrettezze durante l'intervallo, l'uscita, le attività all'esterno dalla scuola; ecc.). 3. Falsificazione della firma del genitore. 4. Linguaggio e comportamento oltraggiosi nei confronti di insegnanti, personale scolastico, compagni. 	<p>Nota disciplinare sul Registro elettronico. Segnalazione al Dirigente Scolastico</p> <p>Esclusione da visite e viaggi di istruzione per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado;</p> <p>Esclusione da determinate attività;</p> <p>Diverse modalità di svolgimento dell'intervallo;</p> <p>Sospensione dalle lezioni per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado</p>
D	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mancanza di rispetto abituale od oltraggio in forma grave. 2. Percosse ai compagni. 3. Reiterata negligenza grave e continuo disturbo tali da impedire il normale svolgimento delle attività in classe. 4. Reiterati comportamenti che ostacolano la comunicazione scuola-famiglia. 5. Furto. 6. Danni alle cose, volontari o conseguenti a comportamenti scorretti. 7. Atti lesivi dell'immagine dell'Istituzione Scolastica e delle sue componenti attuati con qualsiasi mezzo, compresi quelli multimediali. 8. Danni gravi e volontari a strutture, attrezzature macchinari e sussidi didattici e più in generale al patrimonio della scuola. 	<p>Nota disciplinare sul Registro elettronico. Segnalazione al Dirigente Scolastico</p> <p>Esclusione da visite e viaggi di istruzione per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado;</p> <p>Esclusione da determinate attività;</p> <p>Diverse modalità di svolgimento dell'intervallo;</p> <p>Sospensione dalle lezioni per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado</p>
E	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atti gravemente lesivi della dignità della persona adottati nei confronti di compagni o personale della scuola. 2. Atti di violenza grave e/o reiterata nei confronti di compagni o personale della scuola oppure azioni che comportino pericolo per l'incolumità delle persone (allagamento, incendio ...) 3. Reati di natura sessuale. 	<p>Nota disciplinare sul Registro elettronico. Segnalazione al Dirigente Scolastico.</p> <p>Obbligo di segnalazione alla autorità competenti.</p>

Le **note disciplinari** sul registro elettronico sono utilizzate dal singolo insegnante per segnalare ai genitori dell'alunno, al Consiglio di classe ed al Dirigente Scolastico eventuali comportamenti poco corretti, da verificare o da tenere sotto controllo anche nelle altre discipline. Esse devono essere utilizzate qualora l'infrazione risulti particolarmente grave o reiterata; se ripetute vanno segnalato al Dirigente Scolastico per richiede una sanzione adeguata. A scadenze regolari e, comunque, prima del Consiglio di classe, il coordinatore rilevail numero e la tipologia dei rapporti disciplinari, informando delle situazioni più negative il Consiglio di classe e i genitori.

Inoltre, il docente:

- in caso di persistente disturbo, nella scuola secondaria di 1° grado può allontanare l'alunno dalla classe per un tempo ragionevolmente breve ed invitarlo a sostare nel corridoio, o in altro luogo disponibile, purché sia posto esplicitamente sotto la vigilanza di altro personale;
- può sanzionare tramite l'incremento dei controlli sugli apprendimenti o la maggiorazione dei compiti (se di entità considerevole, con comunicazione ai genitori sul registro elettronico tramite nota generica);
- può sospendere l'effettuazione dell'intervallo: all'intera classe, con la prosecuzione della normale attività didattica; a singoli alunni, nel qual caso viene garantita la vigilanza secondo le norme vigenti. Deve segnalare sul Registro elettronico gli avvisi sulle sanzioni comminate
- può sequestrare il materiale improprio, sequestro che è d'obbligo se si tratta di oggetti pericolosi per l'incolumità fisica o contrari alle norme sulla sicurezza (in tal casoprovede a segnalare l'accaduto sul registro elettronico, ad avvisare il il Dirigente Scolastico e il referente de proprio ordine di scuola; l'oggetto va riconsegnato solo al genitore che si presenti a ritirarlo);
- può invitare al colloquio il genitore (se opportuno o urgente, anche telefonicamente), sentito il coordinatore di classe e il referente del proprio ordine di scuola;

Il Consiglio di Classe o di Interclasse (solo docenti), il Dirigente Scolastico

Sanzionano le mancanze del punto "B" con la convocazione dei genitori mediante comunicazione scritta adeguatamente informativa delle mancanze.

La comunicazione di invito, per ragioni di opportunità o urgenza, può essere telefonica.

Il Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di classe o di interclasse

Sanziona le mancanze del punto "C; D; E" tramite la sospensione da 1 a 2 giorni per gli alunni della scuola primaria e da 1 a 15 giorni per gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

In caso di sospensione, il Consiglio di classe/interclasse assegna all'alunno il lavoro suppletivo da svolgere.

In riferimento alle mancanze disciplinari dei punti "C" e "D" il Consiglio di classe/interclasse può deliberare:

- l'esclusione da visite e viaggi di istruzione;
- l'esclusione da determinate attività scolastiche o, se utili a correggere la mancanza, la loro frequenza;
- le diverse modalità di svolgimento dell'intervallo;
- la possibilità per la famiglia dello studente di aderire allo svolgimento di determinate attività a favore della scuola, solamente se programmate dai docenti.

Il Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Istituto (solo per la scuola secondaria di primo grado)

Sanziona le mancanze del punto "E" con l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (sanzione applicabile solo agli studenti della scuola secondaria di primo grado). A seconda della gravità della mancanza il consiglio d'istituto può procedere ad emanare sanzioni che prevedono anche

l'allontanamento dalla comunità fino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dello ~~scuola~~ dallo scrutinio o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (c. 11, art.1, DPR 235/207)

Ogni sanzione che comporti l'allontanamento dello studente dalla scuola può essere irrogata solo previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara i motivi che l'hanno resa necessaria; più grave è la sanzione maggiore è il rigore motivazionale necessario, anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità nell'applicazione.

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale. Come quest'ultimo, dunque, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad altra o di passaggio di grado di scuola ad altro.

Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio di indispensabilità delle informazioni che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del D.M. 306/2007.

Nel caso di danni materiali o di sottrazioni, l'alunno, oltre a ricevere una sanzione, deve rifondere il danno nell'entità fissata dalla scuola o riconsegnare il bene sottratto.

N.B. La gravità della violazione comporta la possibilità di passare subito alle sanzioni più pesanti.

Soprattutto nei casi in cui la sanzione preveda l'allontanamento dell'alunno dalla classe e/o dalla scuola, il soggetto che eroga la sanzione consentirà all'alunno di convertire la medesima - qualora la scuola abbia la possibilità - con attività a favore della comunità scolastica. Tali attività non devono essere lesive della dignità dell'alunno e non devono esporre la scuola a responsabilità di alcuna natura. Esse possono consistere in:

- a) attività di ricerca e riflessione
- b) azioni a favore di compagni in difficoltà: riproduzione di schemi o riassunti, aiuto nell'organizzazione del lavoro, attività di ricerca ecc.

Art. 33: Da parte dei genitori è ammesso ricorso avverso le sanzioni disciplinari che implicano il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.

Il ricorso deve essere presentato all'Organo di Garanzia interno alla scuola entro 15 giorni, a pena di nullità.

Si può invece dare immediata attuazione alla sanzione in caso di consenso della famiglia.

L'organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, due docenti designati dal Collegio dei docenti unitario e un genitore designato dal Consiglio d'Istituto. Resta in carica tre anni.

PARTE 4^ - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE SCUOLA E FAMIGLIA

Art. 34 Al fine di un tempestivo scambio di informazioni fra Scuola e Famiglia circa l'andamento didattico e/o disciplinare degli alunni, vengono utilizzate le seguenti modalità:

- uso del registro elettronico per informazioni immediate tra Preside, Docenti e genitori;
- possibilità di colloqui settimanali con Docenti, previo appuntamento;
- incontri periodici con la presenza di tutti i Docenti (di norma due volte l'anno)

- commento delle valutazioni;
- invio di lettere di informazione alle famiglie;
- comunicazioni telefoniche del coordinatore di classe o del capo d'Istituto.
- comunicazioni degli avvisi e circolari/comunicazioni sul Registro Elettronico

PARTE 5^ - ORGANI COLLEGIALI

Art. 35 La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso (di massima non inferiore a cinque giorni) rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione del Consiglio d'Istituto e dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe deve essere effettuata con lettera ai singoli membri dell'Organo collegiale. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta. Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto verbale su apposito registro a pagine numerate, firmato dal Presidente e dal Segretario. Per gli altri organi collegiali varrà la comunicazione scritta dal Dirigente Scolastico nell'apposito registro delle comunicazioni interne.

Art. 36 Ciascun organo collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse.

Art. 37 Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. Ai fini di cui al precedente comma, si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo, quando il loro esercizio costituisce presupposto necessario ed opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.

Art. 38 Per gli Organi Collegiali di durata annuale, le elezioni avranno luogo entro il secondo mese dell'anno scolastico. Sono fatte salve le diverse disposizioni ministeriali.

Art. 39 Il Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri.

- a. Il consiglio si riunisce, di regola, almeno ogni due mesi.
- b. I genitori rappresentanti di classe possono chiedere un'assemblea dei genitori della classe. Alla riunione potrà partecipare, su invito, il Dirigente Scolastico.
- c. Per motivi gravi o urgenti il Dirigente Scolastico può convocare i consigli di classe o il collegio dei docenti in seduta straordinaria con preavviso anche di un solo giorno.

Art. 40 Il comitato per la valutazione dei servizi degli insegnanti è convocato dal D.S.:

- in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati;
- alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti;
- ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 41 La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art. 42 Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i genitori membri del consiglio stesso, il proprio Presidente.

- a. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
- b. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.
- c. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio.
- d. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti almeno la metà più uno dei componenti in carica.

- e. A parità di voti, la votazione sarà ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza relativa dei voti a favore di uno degli erigendi.
- f. Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, scelto fra i genitori del consiglio stesso, secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 43 Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso.

Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del C.d.I. su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.

Art. 44 La relazione annuale del C.d.I. è predisposta dalla Giunta Esecutiva ed è oggetto di discussioni e di approvazione in apposita seduta del C.d.I.

Art. 45 La pubblicità degli atti del C.d.I. avviene mediante affissione all'albo di Istituto. I verbali sono depositati negli uffici di segreteria dell'Istituto e sono esibiti alle condizioni previste dalla vigente normativa.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 46 Il C.d.I. potrà concedere l'uso dei locali o attrezzature scolastiche alle seguenti condizioni:

- a. richiesta scritta all'Amministrazione Comunale e, per conoscenza, alla scuola, in cui sia specificato il nominativo di un responsabile che garantisca in casi di richiesta di risarcimento dei danni;
- b. garanzia di autonomia per la custodia (apertura e chiusura) e l'igiene dei locali;
- c. perseguimento di finalità culturale o sociale.



ALLEGATO N. 1 AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Regolamento interno recante disposizioni relative alla vigilanza sugli alunni. Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza

Il Dirigente Scolastico rende noto a tutti: personale docente, non docente, genitori, alunni il Regolamento mediante:

- affissione all'albo della scuola;
- pubblicazione sul sito web istituzionale
- trasmissione del regolamento a tutto il personale mediante registro elettronico;
- informazione ai genitori attraverso il contratto formativo e il Patto educativo di corresponsabilità:
gli insegnanti si impegnano a comunicare alle famiglie e al DS eventuali comportamenti scorretti con riferimento al Regolamento d'Istituto, invitano i genitori a far rispettare al figlio la regolare frequenza e l'orario di ingresso e gli alunni a mantenere un comportamento corretto all'entrata della scuola, durante gli intervalli, il cambio degli insegnanti e gli spostamenti nell'edificio;
- e fornisce in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche
2. Dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula
3. Durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi
4. Nel corso dell'intervallo/ricreazione
5. Durante il trasferimento per lo svolgimento di particolari attività didattiche
6. Durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni
7. Nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa
8. In riguardo ai "minori bisognosi di soccorso"
9. Nel corso visite guidate/viaggi d'istruzione
10. Infortuni scolastici degli alunni
11. Vigilanza degli alunni in caso di sciopero
12. Norme finali

LA CUSTODIA, IL CONTROLLO, LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI E' UN DOVERE PRIMARIO DI TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che,

conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il **dovere di vigilanza**. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003). I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti. Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Alla vigilanza degli alunni che usufruiscono del servizio pre-scuola servizio organizzato e gestito direttamente dai Comuni, provvede il personale ausiliario preposto dall'Amministrazione Comunale, che li assume in custodia dalla consegna dei genitori fino a 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

3. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnante. Gli alunni devono rimanere nell'aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività (cambio contestuale). Sempre per favorire il cambio di turno tra i professori, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. Nel caso di cambio con docente uscente libero da impegno successivo, questi attenderà l'arrivo del docente subentrante, prima di lasciare la classe. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.

4. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai docenti in servizio durante l'ora precedente. La ricreazione si svolge, di norma, nel corridoio antistante, sotto la sorveglianza del docente. Per la scuola primaria, nell'intervallo dopo mensa, i docenti che accompagnano le classi all'esterno dell'edificio operano la sorveglianza per tutto il perimetro esterno dell'edificio. Nessun alunno può restare in classe né può tornarvi da solo durante la ricreazione. I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza e l'atrio interno; I bagni resteranno chiusi. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei

docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. Non è consentito lasciare il proprio piano di servizio durante la ricreazione se non per situazioni di estrema urgenza.

5. Vigilanza durante il trasferimento degli alunni per lo svolgimento di particolari attività didattiche La vigilanza degli alunni durante il trasferimento per lo svolgimento di particolari attività didattiche dall'aula di lezione ad altre aule speciali, laboratori, palestra o mensa e ritorno è affidata al docente dell'ora, che non può essere sostituito dal personale collaboratore se non per stato di necessità. Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva dando il giusto spazio anche alle piccole cose che possono sembrare di secondaria importanza. Sarà cura di tutto il personale della scuola segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

6. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni.

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l'uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovutavigilanza durante il passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino all'uscita degli spazi esterni e alla consegna ai genitori o a persone da loro delegate per i bambini della scuola i cui genitori non hanno autorizzato l'uscita autonoma. In caso di ritardo del genitore, dopo un lasso di tempo ragionevole l'insegnante si metterà in comunicazione con la famiglia. Esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, sarà contattata la locale stazione dei Carabinieri.

7. Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo-mensa

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dai Profili di Area del Personale ATA – Area A (CCNL 24/7 2002). L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. (CCNL 2006/2009; D.lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004) I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nei giorni di mensa devono assicurarsi che i propri alunni che usufruiscono della mensa vengano presi in carico dai colleghi assegnati al servizio durante tale periodo.

8. Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso".

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni in situazione di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

9. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere approvate degli Organi Collegiali e ratificate dal Decreto del Dirigente Scolastico. Per l'organizzazione delle visite guidate si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto. I docenti organizzatori delle visite/viaggi predispongono il programma delle attività da svolgere, che sarà consegnato alle famiglie per un'adeguata informazione. Per le escursioni a piedi nei dintorni della scuola o nell'ambito del territorio comunale con l'utilizzo dei mezzi di trasporto scolastico, con finalità didattiche ricreative, per mete e con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire all'inizio dell'anno scolastico un consenso, da parte dei genitori, espresso e firmato su apposito modello. Per tutti gli altri viaggi o anche visite guidate di un solo giorno deve essere acquisita da parte dei docenti organizzatori il consenso scritto da entrambi i genitori. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di 1 docente ogni 15 alunni (C.M. n. 291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità o di gruppi particolarmente

turbolenti, il docente referente avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza eventualmente incrementando il numero di docenti accompagnatori. Sarà richiesta la presenza dell'assistente personale quando presente nella classe/sezione. È necessario acquisire il consenso scritto da parte dei genitori. Il giorno del viaggio dovrà essere portato almeno un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe/sezione. Ogni alunno dovrà essere dotato di tesserino individuale di riconoscimento recante i dati dell'alunno, della scuola e recapiti telefonici. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni.

10. Procedure organizzative da attivare in caso di infortunio.

- Prestare il primo soccorso immediatamente da parte del personale della scuola presente; attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola;
- Chiamare, se si ritiene necessario, il numero 112 e l'intervento specialistico esterno.
- Dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione.
- La segreteria provvederà a comunicarlo all'Assicurazione convenzionata con l'Istituto.
- Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

11. Vigilanza degli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

12. Norme finali

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto. Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà dei plessi potranno integrare tale Regolamento su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico.

Ministero dell'Istruzione



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOGNO

Via Marconi, 5 - 24019 Zogno (BG) - ☎ 034591142

<http://www.iczogno.edu.it> - C.F. 94015570164 - Codice Univoco: UFLL0G

e-mail: bgic89200x@istruzione.it - pec: bgic89200x@pec.istruzione.it



ALLEGATO N. 2 AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Regolamento interno recante disposizioni relative all'uso dei Media e dei dispositivi mobili a scuola

Le norme che seguono si applicano principalmente alla scuola Secondarie di primo grado dell'Istituto, in particolare per quanto riguarda le sanzioni, ma è comunque valido anche nelle scuole primarie. In generale, per le scuole primarie, si suggerisce ai genitori di non consentire ai bambini di portare a scuola il telefono cellulare.

Si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007),

Il regolamento non si applica soltanto all'orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica (ad es. mensa).

Si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola e famiglia, nell'ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità nell'uso dei potenti strumenti ai quali hanno accesso.

Art. 1. È vietato agli alunni l'utilizzo di telefoni cellulari, smartphone, smartwatch, laptop, tablet e altri dispositivi elettronici personali per comunicare con l'esterno. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte mediante gli uffici di segreteria.

Art.2 Agli insegnanti è vietato fare uso privato del cellulare durante l'orario di lezione; fuori dall'orario di servizio gli insegnanti possono utilizzare il cellulare o altri dispositivi in locali dell'edificio scolastico non destinati ad attività didattiche e comunque inaccessibili agli alunni, fatte salve le eccezioni legate ad emergenze e a necessità organizzative interne dell'Istituto.

I docenti possono avvalersi del proprio smartphone per la compilazione del registro elettronico, ma solamente quando i dispositivi forniti dall'istituto e/o la rete wi-fi della scuola non sono funzionanti. Ogni eventuale inadempienza sarà segnalata al Dirigente Scolastico.

Art. 3 Il divieto dell'utilizzo di cellulare e smartphone durante l'orario di servizio riguarda anche il personale ATA: Potranno farne uso solamente nei momenti di pausa e in ambienti non accessibili agli alunni. Ogni eventuale inadempienza sarà segnalata alla DGSA e al Dirigente Scolastico.

Art. 4 Qualsiasi dispositivo sopra citato dovrà rimanere spento e riposto nello zaino, o nella borsa, diversamente sarà ritirato dall'insegnante e restituito ai genitori al termine delle lezioni. Nei casi più gravi il Dirigente Scolastico si riserva di convocare i genitori.

Art. 5 L'Istituto non consente l'utilizzo del telefono cellulare durante le uscite didattiche e le visite d'istruzione di classe della Scuola Primaria.

Nella Scuola Secondaria di 1° grado è consentito l'uso del telefono cellulare durante la visita d'istruzione o per ogni altra esigenza organizzativa solo su autorizzazione del docente; l'uso improprio del cellulare o del tablet è sottoposto a sanzione come da regolamento d'Istituto.

In caso di gita di più giorni il cellulare o altri strumenti assimilabili allo stesso verrà consegnato

ai docenti prima della notte e restituito alla mattina, salvo diversa indicazione degli insegnanti per comportamenti scorretti.

Art. 6 Per ogni attività didattica che richiede l'utilizzo di strumenti informatici il docente utilizzerà la strumentazione disponibile del plesso. Gli strumenti sopra citati saranno utilizzabili in apposite aule configurate ad hoc oppure, ove mancanti, nelle aule didattiche. Il docente dovrà gestire l'accesso alla rete wi-fi della scuola. Gli strumenti dovranno essere bloccati nelle parti che prevedono la captazione e registrazione di immagini, filmati ed audio

Art. 7. Gli strumenti informatici possono essere impiegati esclusivamente per le attività didattiche proposte dal docente. Ogni utilizzo estraneo al compito assegnato e la navigazione in siti internet non previsti e/o attinenti al compito da svolgere saranno soggetti a sanzione.

Art. 8 L'uso dei dispositivi mobili personali può essere eventualmente consentito nelle classi della Scuola Secondaria di 1° grado su indicazione esplicita del docente, qualora servisse per lo svolgimento di attività didattiche. Deve essere preventivamente fatta domanda scritta al Dirigente Scolastico, che ha facoltà di approvare o negare la richiesta. Gli alunni medesimi potranno portare a scuola uno strumento personale che dovrà essere privo di scheda SIM per collegamenti non controllabili.

Art. 9 Nel caso la scuola non potesse fornire la strumentazione richiesta per gli alunni che devono utilizzare specifici strumenti compensativi, gli alunni medesimi potranno portare a scuola uno strumento personale che dovrà essere privo di scheda SIM per collegamenti non controllabili.

Art. 10 Gli studenti potranno accedere al web soltanto attraverso la rete wi-fi della scuola. La scuola potrà controllare i log degli studenti per prendere visione dei siti visitati.

Art. 11 La scuola avrà cura di impedire l'accesso a siti vietati o pericolosi.

Art. 12 La scuola richiederà autorizzazione scritta alle famiglie per le registrazioni e riprese audio/foto/video ad uso didattico. In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto e senza il consenso dell'insegnante. Ogni attività didattica che richiede registrazioni di ogni genere deve essere preventivamente comunicata in forma scritta al Dirigente Scolastico e al Referente dell'ordine di scuola interessato. Resta vietata la diffusione delle riprese.

Art. 13 Sono vietate la registrazione e la diffusione di riprese audio/foto/video di luoghi, alunni, personale docente e personale non docente, realizzate all'interno delle pertinenze scolastiche ed estranee alle attività didattiche di cui al punto precedente.

Si richiama l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti: senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy, perseguibile quindi per legge.

Potrebbero anche essere diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine dicyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati.

Art. 14 Non sono consentiti altri usi (ad esempio giochi). In generale, ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di quanto previsto in precedenza, non è permesso e sarà sanzionato

Art. 15 Le contravvenzioni alle prescrizioni e divieti sopra riportati sono sanzionate secondo quanto previsto dalla tabella seguente:

	Mancanza disciplinare	Sanzione disciplinare	Organo competente
A	<p>Lo studente ha il cellulare e/o il dispositivo in mano o sul banco</p> <p>L'alunno non ha il cellulare spento e riceve chiamata/notifica di messaggio</p> <p>Utilizzo improprio del PC o del dispositivo in uso per l'attività didattica in corso.</p>	<p>Nota disciplinare sul registro elettronico.</p> <p>Ritiro immediato del cellulare che sarà spento e riconsegnato ai genitori al termine delle lezioni.</p>	Docente
B	<p>L'alunno utilizza il dispositivo per chiamare o messaggiare o altri usi (giochi, ascolto, musica) durante l'attività didattica in tutti i locali o spazi scolastici o di pertinenza.</p> <p>Reiterazione dell' utilizzo improprio del PC o del dispositivo in uso per l'attività didattica in corso.</p>	<p>Nota disciplinare sul registro elettronico</p> <p>Convocazione della famiglia.</p> <p>Ritiro del cellulare che sarà riconsegnato ai genitori quando saranno convocati dal Dirigente Scolastico.</p> <p>Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione e/o uscite didattiche</p> <p>Eventuale sospensione dalle lezioni.</p>	<p>Docente</p> <p>Comunicazione al DS.</p> <p>Il Consiglio di classe delibera l'adozione dei provvedimenti disciplinari.</p>
C	<p>L'alunno riprende e/o diffonde in modo non autorizzato immagini, audio, video, foto realizzati a scuola di spazi, personale scolastico docente e non, alunni.</p>	<p>Nota disciplinare sul registro elettronico</p> <p>Convocazione della famiglia.</p> <p>Ritiro del cellulare che sarà riconsegnato ai genitori quando saranno convocati dal DS.</p> <p>Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione e/o uscite didattiche.</p> <p>Sospensione dalle lezioni.</p>	Consiglio di classe delibera l'adozione dei provvedimenti disciplinari
D	<p>L'alunno riprende e/o diffonde in modo non autorizzato immagini, audio, video, foto dannose per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, del personale scolastico scolastici, degli alunni.</p>	<p>Nota disciplinare sul registro elettronico</p> <p>Convocazione della famiglia.</p> <p>Ritiro del cellulare</p> <p>Ritiro immediato del cellulare che sarà riconsegnato ai genitori quando saranno convocati dal DS, previa riproduzione del corpo del reato nei casi in cui si configuri la necessità di una denuncia alla polizia postale.</p> <p>Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione e/o uscite didattiche.</p> <p>Sospensione dalle lezioni.</p>	Consiglio di classe delibera l'adozione dei provvedimenti disciplinari, modulandone la sanzione.



ALLEGATO N. 3 AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Integrazione al Regolamento di Istituto in merito alle misure di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo nella scuola.

PREMESSA

Il bullismo, purtroppo ampiamente diffuso tra i banchi, si concretizza in atteggiamenti intenzionali e ripetuti, di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica e/o psicologica commessi da uno o più soggetti (bulli) nei confronti di un soggetto o più soggetti (vittime). Tali atteggiamenti si tengono spesso in segreto ed in assenza di testimoni adulti.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo in "presenza" (con spazio temporale preciso), anche il bullismo online (o cyberbullismo) effettuato attraverso posta elettronica, social network, chat, blog, forum ecc. (senza confini di orario, quindicostante). Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza, si traduce in numerose forme di aggressioni e molestie spesso accompagnate da anonimato il che amplifica la sofferenza della vittima.

Tale fenomeno, sempre più in espansione nella nostra società, ha portato il Parlamento ad emanare la legge del 29 Maggio 2017 n.71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" definendolo come:

"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo."

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti così come previsto:

- dall' art. 3 della Costituzione italiana (Principio di uguaglianza);
- dall'art. 34 della Costituzione italiana (diritto allo studio);
- dalla Direttiva Ministeriale 16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare

- immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dal P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
 - dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
 - dagli artt. 581 (percosse) -582 (lesione personale) -595 (diffamazione)- 610 (violenza privata) -612 (minaccia) -635(danneggiamento) del Codice Penale;
 - dagli artt. 2043 (risarcimento per fatto illecito) – 2047 (danno cagionato dall’incapace) 2048 (responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte) del Codice Civile;
 - dalle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, MIUR ottobre 2017;
 - dalla Legge del 29 Maggio 2017 n.71 (disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive l’Istituto coinvolge l’intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà. Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo/cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, in particolar modo gli insegnanti dell’area tecnologica/ informatica e linguistica.
- favorisce la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e laprevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione del fenomeno (progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva).
- promuove la formazione dei docenti sui temi del bullismo e cyberbullismo e l’uso responsabile delle TIC
- attiva uno sportello di consulenza e supporto psico-pedagogico.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

Pianifica attività didattiche e/o integrative che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza dei valori della civile convivenza.

IL DOCENTE

Svolge un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme di civile convivenza, sia nella trasmissione di regole per un uso responsabile di internet e pone particolare attenzione a reazioni di paura, atteggiamenti ansiosi o depressivi.

I GENITORI

Vigilano sull’uso corretto delle nuove tecnologie dei propri figli e pongono particolare attenzione a reazioni di paura, atteggiamenti ansiosi o depressivi dopo l’utilizzo di internet.

ALUNNI

Dopo opportuna formazione, gli alunni, operano all’interno delle classi come educatori tra pari per gli altri studenti.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
- Body shaming: dall'inglese "body" (corpo) e "shaming" (vergogna) – definisce l'atto di prendere di mira o criticare in maniera denigrante una persona per la sua forma fisica.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc. di pettegolezzi e commenti crudeli e calunniosi.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Cyberbashing: un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo, mentre gli altri filmano l'aggressione con il telefonino
- Creazione di un profilo falso attingendo a dati personali di terze persone.
- Furto d'immagine: utilizzo di materiale fotografico o video/fotografico senza l'acquisito formale consenso dell'interessato.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.
- Grooming: adescamento on line.

La scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato.

I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo vengono considerati come infrazione gravi.

Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare così come normati dal D.P.R. n. 249/1998 ("Statuto delle studentesse e degli studenti"), modificato e integrato dal D.P.R. n. 235/2007.

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno perseguiti con sanzioni particolarmente incisive per i fatti di estrema gravità, attivando collaborazioni con servizi socio/sanitari del territorio e le forze dell'ordine, percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo stesso.

ATTENUANTI E AGGRAVANTI

Il riconoscimento dell'errore, il risarcimento del danno e le scuse personali costituiscono attenuanti nella definizione della sanzione stabilita.



ALLEGATO N. 4 AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

P.U.A. POLITICA D' USO ACCETTABILE E SICURA ED E-SAFETY POLICY

Integrazione al Regolamento di Istituto in merito alla Sicurezza Informatica e Uso Consapevole delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) nella scuola.

PUA (Politica di Uso Accettabile)

Il seguente documento è stato redatto per promuovere un uso consapevole delle TIC all'interno dell'Istituto Comprensivo di Zogno, facendo riferimento alle linee guida delle politiche nazionali e regionali dell'Istruzione. Tutto il personale interno all'Istituto (docenti, ATA e allievi) ed esterno (genitori, esperti esterni ecc.) ne prendono visione e approvano il presente documento che sarà revisionato, se necessario, anche annualmente.

Contenuti

1. I vantaggi di internet a scuola
2. Le strategie della scuola per garantire la sicurezza delle ICT
3. Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di internet
4. Norme e linee guida
 - a. Fornitore dei servizi di posta elettronica.
 - b. La gestione del sito della scuola
 - c. Altre tecnologie di comunicazione
5. Protezione dei dati personali
6. Informazioni sulla politica d'uso accettabile e sicuro della rete informatica scolastica (PUA)
 - a. Studenti
 - b. Personale scolastico
 - c. Esercenti potestà genitoriale

1. I VANTAGGI DI INTERNET A SCUOLA

Il curriculum scolastico prevede che gli studenti imparino a trovare materiale, recuperare documenti e scambiare informazioni utilizzando le ICT. Internet offre sia agli studenti che agli insegnanti una vasta scelta di risorse diverse e opportunità di scambi culturali con gli studenti di altri paesi. Inoltre, su internet si possono recuperare risorse per il tempo libero, le attività scolastiche e sociali. La scuola propone agli studenti e agli insegnanti di utilizzare internet per l'insegnamento e l'apprendimento attraverso la condivisione delle risorse, l'innovazione e la comunicazione.

Per gli studenti e per gli insegnanti l'accesso ad Internet è un privilegio e un diritto.

Poiché esiste la possibilità che gli studenti trovino materiale inadeguato e illegale su internet, la scuola ha cercato di prendere delle precauzioni limitando l'accesso ad Internet.

Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività on-line, di stabilire obiettivi chiari nella fruizione della rete insegnando un uso accettabile e responsabile di internet e degli strumenti informatici.

La scuola fornisce a tutto il personale scolastico ed agli studenti un indirizzo di posta elettronica personale (...@iczogno.edu.it) attivo per il tempo di permanenza nell'istituto; con esso sarà possibile accedere alla piattaforma Google Workspace e a tutte le attività ICT della scuola stessa. La scadenza programmata degli accessi è al 31 agosto dell'anno di fine rapporto.

L'obiettivo principale resta quello di arricchire ed ampliare le attività didattiche, secondo quanto prevede il curriculum scolastico, l'età e la maturità degli studenti.

2. STRATEGIE DELLA SCUOLA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE TIC

- Il sistema informatico delle ICT della scuola viene periodicamente controllato in base alle norme di sicurezza.
- La scuola controlla periodicamente i file utilizzati, i file temporanei e i siti visitati.
- È vietato ed impedito l'inserimento di file sul server ed il download di software non autorizzato da internet.
- La connessione ad internet dalla scuola prevede il filtraggio dei dati tramite firewall hardware con software regolarmente aggiornato.
- Il sistema informatico della scuola è provvisto di un software antivirus continuamente aggiornato dal gestore della rete informatica.
- Le informazioni personali inviate via internet sono codificate.
- Per utilizzare unità removibili personali è necessario chiedere un permesso e sottoporli al controllo antivirus.
- La produzione, il salvataggio e la conservazione dei file prodotti sia dagli studenti sia dai docenti è possibile in remoto (cloud drive), attraverso la piattaforma Google Workspace; l'accesso alle proprie aree riservate è protetto da username e password personali.
- Nei personal computer e/o altri device a disposizione degli utenti le utilità di sistema ed i file eseguibili sono accessibili solo agli amministratori.
- I file di proprietà della scuola vengono controllati regolarmente.

3. ACCERTAMENTO DEI RISCHI E VALUTAZIONE DEI CONTENUTI DI INTERNET

La scuola si fa carico di tutte le precauzioni necessarie per garantire agli studenti l'accesso a materiale appropriato, ma non può farsi carico della responsabilità per il materiale trovato su internet o per eventuali conseguenze causate dall'accesso ad internet. La scuola educa gli studenti affinché imparino ad utilizzare i metodi di ricerca su internet (cataloghi per soggetto, l'uso dei motori stessi...) e insegna le abilità di gestione sull'invio/ricezione di informazioni, messaggi e e-mail. Tali abilità includono:

1. garanzia di validità, la diffusione e l'origine delle informazioni a cui si accede o che si ricevono;
2. utilizzazione di fonti alternative di informazione per proposte comparate;

3. ricerca del nome dell'autore, dell'ultimo aggiornamento del materiale, e dei possibili altri link al sito;
4. rispetto dei diritti d'autore e dei diritti di proprietà intellettuale.

Gli studenti devono essere pienamente coscienti dei rischi a cui si espongono quando sono in rete. Devono essere educati a riconoscere ed a evitare gli aspetti negativi di internet come la pornografia, la violenza, il razzismo e lo sfruttamento dei minori. Agli studenti non deve essere sottoposto materiale di questo tipo e se ne vengono a contatto devono sempre riferire l'indirizzo internet (URL) all'insegnante o al referente informatico.

4. NORME E LINEE GUIDA

Tutti gli utenti connessi ad internet devono aderire alla legislazione vigente applicata anche alla comunicazione su internet. Il sistema di accesso ad internet della scuola prevede l'uso di filtri per evitare l'accesso a chat non moderate, gruppi di discussione o siti web con contenuto pornografico. Il sistema d'accesso filtrato ad internet della scuola fornisce la possibilità di:

- impedire l'accesso a siti non appropriati.
- consentire l'accesso solo ad un numero limitato di siti approvati.
- effettuare ricerche di pagine o siti web con l'uso di parole chiave inappropriate.
- utilizzare un sistema di valutazione per selezionare il contenuto inadeguato attraverso l'uso di browser che respingono queste pagine.
- monitorare i siti visitati dagli studenti e dagli insegnanti.

Dopo un certo numero di violazioni delle regole stabilite dalla politica scolastica, la scuola ha il diritto di eliminare l'accesso dell'utente a internet per un certo periodo di tempo o in modo permanente.

a) FORNITORE DI SERVIZI INTERNET

- Gli studenti devono utilizzare durante l'orario scolastico solo fornitori di servizi e-mail approvati dalla scuola.
- Gli studenti dovrebbero riferire agli insegnanti se ricevono e-mail offensive e/o non consoni alla netiquette.
- L'accesso dalla scuola all'indirizzo di posta elettronica personale potrebbe essere impedito se interferisse con le altre attività di apprendimento.
- È vietato utilizzare catene di messaggi telematiche.
- È auspicabile leggere le e-mail regolarmente e eliminare i messaggi inutili dalla casella di posta nell'ottica del risparmio (di giga ed energetico)
- Gli studenti non possono inviare e/o ricevere messaggi dall'estero dell'organizzazione @iczogno.edu.it, poiché la piattaforma Google Workspace è impostata a tale restrizione a meno che non sia parte di un progetto di lavoro per il quale l'amministratore di Google Workspace ha limitato (nel tempo e/o nel mittente/destinatario) la restrizione.
- Gli studenti non devono rivelare in rete informazioni personali o di altre persone di loro conoscenza.

b) GESTIONE DEL SITO WEB DELLA SCUOLA

Sulla base delle recenti normative (il CAD o Codice dell'amministrazione digitale D. Lgs. 235/2010 e il D. Lgs. 33/2013), la pubblicazione dei documenti sul sito e all'albo on line è indispensabile ai fini della trasparenza e ha valore di legale notifica agli interessati; inoltre dal sito è raggiungibile il registro elettronico. Le informazioni pubblicate sul sito, relative ai contatti con la scuola, dovranno includere solo l'indirizzo e il numero civico, l'indirizzo di posta elettronica e di PEC e il telefono della scuola, ma non informazioni relative agli indirizzi del

personale o altre informazioni. Le fotografie individuali degli studenti non verranno pubblicate senza il consenso scritto dei loro genitori o tutori.

c) ALTRE FORME TECNOLOGICHE E DI GESTIONE DELLA SCUOLA

Agli studenti non è permesso utilizzare smartphone, tablet e/o altri device durante le lezioni o durante l'orario scolastico, a meno che ciò non faccia parte delle attività didattiche e previo consenso dell'insegnante. È vietato inviare messaggi illeciti o inappropriati.

5. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Tutto il personale è tenuto a tutelare la propria privacy e quella degli alunni: non dovranno essere divulgate notizie private contenute nelle documentazioni elettroniche.

Si ricorda inoltre a tutti gli utenti che anche video e foto non possono essere inseriti sul web, quindi neanche sui social network (es. Facebook, Instagram, Tik-Tok), se non con il consenso delle persone riprese e per finalità positive. Si raccomanda, inoltre, l'adozione di tutte le modalità di tutela dei dati personali, come indicato nei documenti relativi al trattamento dati. Sull'argomento si consiglia l'attenta lettura del vademecum MIUR "La privacy tra i banchi di scuola" e del documento dal titolo "Social privacy: come tutelarsi nell'era dei social network" a cura del Garante per la Protezione dei dati personali; per molto altro si rimanda al sito www.garanteprivacy.it.

All'inizio del ciclo di istruzione i genitori rilasciano il consenso all'utilizzo di materiale fotografico e audiovisivo riservato ed elaborati degli alunni per esporli anche in sedi diverse da quelle dell'Istituto quali pubblicazioni in formato digitale e siti web.

La scuola utilizza la piattaforma digitale Google Workspace e altre app didattiche (a titolo d'esempio: Edpuzzle, PeerDek, Zaplycode, Canva...) per i quali è stato stilato un apposito regolamento. (<https://www.iczogno.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/Regolamento-Didattica-Digitale-Integrata-DDI.pdf>)

L'accesso ai dati riportati nel registro elettronico (ritardi, assenze, note e valutazioni) è riservato ai genitori della Scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado tramite l'invio di una password di accesso strettamente personale.

6. INFORMAZIONI SULLA PUA DELLA SCUOLA

Studenti

Le regole di base relative all'accesso ad internet verranno rese pubbliche tramite informativa pubblicata sul sito scolastico. Gli studenti saranno informati che l'utilizzo di internet è monitorato e verranno date delle istruzioni per un uso responsabile e sicuro di internet. Queste regole elaborate per un uso accettabile e responsabile di internet sono indirizzate alle scuole di ogni ordine e grado.

Gli studenti e i loro esercenti potestà genitoriale devono prendere visione e firmare il documento.

Personale scolastico

Il personale scolastico avrà una copia dell'informativa per un uso accettabile e responsabile di internet e dovrà sottoscriverla, consapevole che l'uso di internet verrà monitorato e segnalato e tutto il personale scolastico sarà coinvolto nello sviluppo delle linee guida della PUA e nell'applicazione delle istruzioni sull'uso sicuro e responsabile di internet come richiesto. Inoltre, i docenti saranno responsabili nell'applicazione delle istruzioni sull'uso sicuro e responsabile di internet come richiesto. In caso di dubbi legati alla legittimità di una certa istanza utilizzata in internet, l'insegnante dovrà contattare il Dirigente Scolastico o l'animatore digitale per evitare malintesi.

Esercenti potestà genitoriale

I genitori vengono informati della PUA della scuola con apposita circolare pubblicata sul sito web della scuola e nel registro elettronico, unitamente al documento che regola l'uso accettabile e responsabile di internet.

Eventuali commenti o suggerimenti connessi alla Politica d'Uso Accettabile possono essere inviati al Dirigente Scolastico.

Il documento è stato approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 14/12/2021 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 52 del 16/12/2021.

PUA – Lettera ai genitori degli studenti e richiesta di consenso

Ai genitori IC di Zogno

Cari genitori/tutori, i docenti del nostro istituto possono fornire ai vostri figli, esclusivamente per motivi didattici, un accesso controllato ad internet e una e-mail personale/ di classe. Utilizzare internet e l'e-mail fa parte delle attività curriculari e dello sviluppo delle abilità concernenti l'uso delle TIC.

Leggete attentamente le Regole per un Uso Accettabile e Responsabile di Internet, firmate e restituite il modulo di consenso che permetta a vostro figlio di utilizzare internet a scuola.

Per evitare che gli studenti abbiano accesso a materiale indesiderato su internet la scuola ha elaborato delle strategie tecniche e delle regole allo scopo di diminuire il più questo possibile il rischio.

La scuola ha elaborato le regole della Politica d'Uso Accettabile delle TIC dei laboratori con strumenti informatici. Copie di tale regolamento sono esposte all'albo del nostro Istituto, nonché pubblicate sul nostro sito web www.iczogno.edu.it. Si invitano, pertanto, i genitori a prendere visione e a compilare le autorizzazioni richieste dall'istituto

Si raccomanda ai genitori di utilizzare internet a casa seguendo regole simili.

Se volete avere informazioni sull'uso sicuro di internet a casa, saremo lieti di fornirvi materiale di riferimento su questo argomento.

La scuola ha preso in considerazione tutte le precauzioni per evitare l'accesso a questo tipo di materiale, pertanto, non è responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile su internet.

La scuola, inoltre, non è responsabile di eventuali danni provocati ai/dai vostri figli dall'uso improprio degli strumenti connessi ad internet.

Cordiali saluti

Data_____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IC DI ZOGNO

CONSENSO PER L'USO DI INTERNET VALIDO PER TUTTO IL PERCORSO SCOLASTICO

Genitore/tutore dell'alunno _____

Ho letto e compreso le regole della scuola per un Uso Accettabile e Responsabile di internet. Sono cosciente che la scuola prenderà tutte le precauzioni per garantire che gli studenti non abbiano l'accesso a materiale non adeguato.

Sono consapevole che la scuola non può essere responsabile per la natura o il contenuto del materiale reperito su internet e che non è responsabile degli eventuali danni provocati dall'uso improprio degli strumenti ad internet.

Sono consapevole che se ci sarà una violazione delle regole, la scuola avrà il diritto di ritirare automaticamente l'accesso agli strumenti oltre a subire sanzioni disciplinari commisurate alla gravità delle violazioni in base al Regolamento di Istituto.

Per tali motivi (marcare le relative voci), secondo le regole della **PUA** (Politica di Uso Accettabile della Rete) dichiaro di aver preso visione delle regole della scuola per un Uso Accettabile e Responsabile di Internet e:

- Acconsento all'utilizzo della e-mail di Istituto
- Acconsento all'utilizzo di Internet a scuola
- Acconsento alla pubblicazione dei lavori sul sito scolastico
- Acconsento alla pubblicazione di foto sul sito scolastico
- Acconsento all'uso dei servizi principali ed aggiuntivi di Google Workspace e alle applicazioni di terze parti riportate nell'informativa della privacy.

È altresì cosciente che l'Istituto prenderà le dovute precauzioni per garantire che gli studenti non abbiano l'accesso a materiale non adeguato. Il sottoscritto, inoltre, è consapevole che l'Istituto non può essere responsabile per la natura o il contenuto del materiale reperito nelle pagine web.

Firma (genitori/tutori) _____

Data _____